



COMUNE DI MARTA

Provincia di Viterbo

SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: **Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117**. Circolare del Ministero della Salute in data 2 settembre 2021, recante indicazioni sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali. **Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena o in isolamento fiduciario**, raccolta del voto presso le strutture residenziali socioassistenziali e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

Come già avvenuto nell'anno 2020, il predetto Dicastero ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di raccolta del voto domiciliare degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art 1. 3, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19).

L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, **il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che**, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all'infezione da SARS-CoV-2:

- **trattamento domiciliare**: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
- **quarantena**: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- **isolamento fiduciario**: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2, oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Al riguardo, il Ministero della salute specifica che tali definizioni valgono solo per l'applicazione delle predette disposizioni speciali per l'espressione del voto e non sono suscettibili di applicazione analogica, né integrabili in alcun modo.

Il funzionario medico designato dalla azienda sanitaria locale deve, dunque, attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi.